

## Emendamenti al PIER

Capitolo 3, paragrafo 3.1.3, punto (a), pag. 26, alla fine del 2° capoverso aggiungere:

“Tale regolamento e relativi provvedimenti attuativi saranno adottati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Piano”.

Idem come sopra, punto (b), 4° rigo, sostituire “risulterebbe opportuno” con:  
“è necessario”.

Idem come sopra, punto (f), pag. 28, alla fine del 2° capoverso aggiungere:

“(…), con le rappresentanze sociali e delle imprese, entro l’anno solare 2008”.

Capitolo, paragrafo 3.3.1, pag. 39 “Il piano regolatore regionale dell’eolico”, dal 6° rigo (da “Esso consiste...”) riformulare nel seguente modo:

“Esso individua gli ambiti vocati ad accogliere parchi eolici, all’interno dei quali i soggetti proponenti la progettazione e l’installazione di tali impianti, possano produrre i necessari studi anemometrici. In questo modo, pertanto, sarà possibile esprimere la potenzialità massima dello sviluppo dell’eolico in Toscana”

Idem come sopra, al secondo punto dopo “L’obiettivo è quello di...”:

“► creare le condizioni per favorire una preventiva partecipazione popolare alle scelte degli Enti Locali (come da LR 69/2007) poiché per ciascuno degli ambiti individuati possa esser realizzata una rappresentazione tridimensionale della quale tener conto delle emergenze storico/artistiche presenti nel territorio, dei convisivi, delle rotte dell’avifauna”.

Capitolo 3, paragrafo 3.3.3, pag. 45, **Previsioni**, alla fine del 1° capoverso inserire:

“Tale previsione sarà temperata alle criticità di cui alla nota finale del presente paragrafo e comunque sarà sottoposta a valutazioni derivanti dal Bilancio Ambientale Territoriale (come da Regolamento attuativo del PIT)”

Capitolo 3, paragrafo 3.3.4, pag. 47, “*Semplificazione amministrativa*”, alla fine del capoverso aggiungere:

“(…) fatta salva la necessaria tutela almeno del minimo deflusso vitale e la garanzia di una minima distanza tra impianti di presa e restituzione in alveo. Inoltre, tali semplificazioni amministrative non debbono determinare condizioni favorevoli al rilascio di concessioni di derivazione in serie, tali da determinare in realtà la vera e propria scomparsa dei corsi d’acqua oggetto d’intervento”.

Capitolo 3, paragrafo 3.3.7, pag. 54, al 3° capoverso cassare la seguente formulazione:

“(…) piantagioni energetiche dedicate (short rotation forestry) nonché i (...)” e modificare gli ultimi due rigi del capoverso nel modo seguente: “stimato pari a 1,09 t/anno”.

Capitolo 3, paragrafo 3.3.9, pag. 60, in luogo del 2° capoverso inserire:

“Gli obiettivi indicati dalla UE comportano comunque problemi relativi alla disponibilità di suolo per la produzione dei biocarburanti e comunque comporterebbero rilevanti impatti dal punto di vista ambientale e paesaggistico (in particolare per la Toscana) che suggeriscono un’attenta e ulteriore riflessione sulla materia”

Idem come sopra, cassare interamente il 3° capoverso, da “Nella Comunicazione della Commissione... a – agirà ove appropriato”.

Idem come sopra, al 4° capoverso modificare nel modo seguente:

“Sono pertanto necessari approfondimenti riguardanti i seguenti aspetti:

- verifica dell’evoluzione della Politica Agricola Comune;
- analisi di dettaglio delle problematiche connesse allo *start-up* tenendo presente la complessità della filiera legata al coinvolgimento di molti soggetti nella produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto finale (filiera lunga);
- analisi delle potenziali evoluzioni tecnologiche, con particolare riferimento alle possibilità di sfruttamento di residui agro/forestali per la produzione di biocarburanti (filiera corta);
- verifica, in particolare per le produzioni esogene, degli impatti ambientali in rapporto a valutazioni analitiche sui costi/benefici.”

Capitolo 3, paragrafo 3.3.9, pag. 61, **La realtà toscana:** - modificare il capoverso nel modo seguente:

“Tenendo sempre presente il ruolo complementare che le produzioni agroenergetiche possono svolgere nell’ambito dell’attività aziendale, si può stimare che non oltre il 10% dei seminativi possa essere destinato a produzioni energetiche previa valutazione degli impatti ambientali (nella specie sulle falde idriche e sui paesaggi)”

Cassare 2° e 3° capoverso.

Capitolo 3, paragrafo 3.7.2, pag. 74, **Energia da rifiuti** – cassare intero paragrafo nella formulazione attuale, e inserire invece la seguente didascalica formulazione:

“L’energia proveniente dalla termocombustione di rifiuti (CDR) sia in forma calorica che come forza motrice, deve essere utilizzata secondo i criteri di uso razionale previsti dal presente Piano. Per la quantificazione dei risultati di recupero energetico in questo comparto occorre far riferimento a quanto più appropriatamente previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, che peraltro prevede opportunamente obiettivi e strumenti per la riduzione dei rifiuti trasformabili in CDR. Questi obiettivi di riduzione consigliano una valutazione aggiornata anno per anno del risparmio e del recupero energetico derivante dagli impianti di cogenerazione abbinati alla termocombustione del CDR.”